



SERVIZIO PENSIONI

Riviera Tito Livio, n. 6
35123 Padova

tel +39 049 8273506
fax +39 049 8273509
mail d'ufficio: pensioni@unipd.it

Università degli Studi di Padova
Via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova
CF 80006480281–P.IVA 0742430283
amministrazione.centrale@pec.unipd.it

Padova,

Prot. n.

Anno 2017 Tit. VII Cl. 8 Fasc.

A tutto il personale dell'Università degli Studi di Padova

Oggetto: Modifiche in materia di **previdenza** introdotte dalla Legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232

Gentilissimi,

La Legge di Bilancio 2017 introduce importanti novità in materia previdenziale grazie alle quali alcune categorie di lavoratori potranno usufruire dell'uscita anticipata dal lavoro ed altri beneficiare della possibilità del cumulo di periodi assicurativi a condizioni di maggiore favore.

Si provvede con la presente ad illustrare in sintesi le principali novità introdotte dalla predetta riforma, quali:

1. **Ape volontaria** (anticipo finanziario a garanzia pensionistica): è un prestito erogato da una banca per 12 mensilità nell'anno garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario è prossimo a maturare. E' adottato in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Si rivolge ai lavoratori che al momento della richiesta hanno i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
- maturazione del diritto a pensione entro 3 anni e 7 mesi massimo o 6 mesi minimo;
- importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito, non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo AGO (€ 702,65);
- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Procedimento: il soggetto interessato presenta domanda all'INPS per la certificazione dei requisiti e la quantificazione dell'importo minimo e massimo ottenibile.

Ottenuta la certificazione del diritto, presenta domanda di APE e di Pensione con l'indicazione della banca finanziatrice e dell'impresa assicurativa per il rischio di premorienza (i possibili finanziatori e assicuratori verranno definiti con accordi quadro).

La domanda di pensione e quella di APE non sono revocabili, mentre si ha il diritto di recedere dalla concessione del prestito nei termini di 14 giorni dalla disponibilità al richiedente del contratto in modalità telematica.

Nel caso di recesso dal prestito la domanda di pensione decade e diventa priva di effetti.

Senza recesso il prestito decorre dopo 30 giorni dal perfezionamento del contratto.

Le rate erogate come anticipo pensionistico non concorrono a formare reddito ai fini dell'IRPEF.

Le rate percepite verranno restituite, insieme agli interessi e al finanziamento dell'assicurazione per il rischio di premorienza dall'importo mensile della pensione, in 20 anni. Sarà riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura del 50% dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti e tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Ulteriori specificazioni procedurali sull'APE volontaria si avranno con l'emanazione dei decreti attuativi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

A titolo esemplificativo si riportano due casi tratti da fonti governative, con due diversi importi di pensione, maturati al raggiungimento del requisito di vecchiaia:



a) Ape volontaria /1



REQUISITI

- 20 anni di contributi

IPOTESI FINANZIARIE DI BASE

- TAN: 2,5%
- Premio assicurativo: 29% del capitale
- Durata restituzione: 20 anni

IPOTESI RICHIESTA APE

- Ape richiesta: 85% pensione netta
- Durata anticipo: 3 anni

AGEVOLAZIONI

- Detrazione fiscale: 50% quota interessi e premio



Marco



Martina

Pensione mensile lorda	1.000	1.615
Pensione mensile netta	865	1.286
Ape richiesta	736	1.093
Rata	173	258
Totale detrazioni	33	49
Nuova pensione mensile netta meno rata e detrazioni	725	1.078
Incidenza rata su pensione lorda per ogni anno di anticipo (media)	3,8%	3,6%
Incidenza rata su pensione netta per ogni anno di anticipo (media)	4,6%	4,7%

Valori in € (salvo diversamente specificato)

2. Ape sociale (anticipo pensionistico): è un'indennità erogata dall'INPS a carico dello Stato, adottata in via sperimentale dal 01/05/2017 al 31/12/2018, intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per coloro che si trovano in particolari condizioni di svantaggio o disagio. L'indennità erogata non deve essere restituita ma viene concessa entro certi limiti di spesa.

Si rivolge ai lavoratori con **almeno 63 anni di età**, prossimi alla pensione di vecchiaia (non devono mancare più di **3 anni e 7 mesi**) e in una delle seguenti situazioni:

- particolari casi di disoccupazione precisati dalla norma;
- **assistenza da almeno 6 mesi, al momento della richiesta, al coniuge o di un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con grave disabilità;**
- **un grado di invalidità personale pari o superiore al 74%.**

Per tutti i casi suddetti è necessario anche il requisito di 30 anni di contribuzione mentre ne necessitano 36 quando si svolge, da almeno 6 anni in via continuativa, un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso in qualità di:

omissis

- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

omissis

L'indennità è corrisposta in 12 mensilità per un importo pari alla rata mensile di pensione di accesso fino ad un massimo di 1.500 euro lordi.

Procedimento: il soggetto interessato deve presentare la domanda all'INPS seguendo una procedura che sarà specificata da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che verrà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Per i dipendenti pubblici che usufruiscono dell'Ape Sociale i termini di pagamento dell'indennità di fine servizio iniziano dal compimento dell'età della pensione di vecchiaia.

3 Cumulo di periodi assicurativi è la possibilità di cumulare periodi assicurativi presenti in gestioni previdenziali diverse al fine di conseguire il diritto ad un'unica pensione.

E' privo di costi per l'interessato e non comporta il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra.

Il trattamento di pensione che ne consegue, pur essendo unico, sarà formato da più quote ognuna delle quali determinata secondo le regole dell'ordinamento della cassa di provenienza.

Destinatari sono i soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni:

- Assicurazione generale obbligatoria (FPLD, ART, COM CD);
- Gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO;
- Gestione separata;
- Iscritti alle casse professionali*.

Le prestazioni conseguibili con il cumulo sono:

- Pensione di vecchiaia, inabilità, indiretta ai superstiti e pensione anticipata.

Il cumulo previsto dalla legge di bilancio 2017, rispetto alla normativa sul cumulo preesistente, regolata dalla legge 228/2012, estende il diritto anche agli iscritti alle forme pensionistiche dei lavoratori autonomi (Gestione separata e casse libero professionali) e può essere diretto al conseguimento della pensione anticipata (non più solo per quella di vecchiaia) anche se sono stati raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

E' possibile chiedere il cumulo anche se si sta già pagando una ricongiunzione onerosa, in tal caso si può chiedere la restituzione di quanto già versato. Non è possibile recedere dalla ricongiunzione, a favore del cumulo, se l'onere è stato pagato integralmente.

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, hanno presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il provvedimento non sia ancora concluso.

Per i dipendenti pubblici che usufruiscono del cumulo i termini di pagamento dell'indennità di fine servizio iniziano dal compimento dell'età della pensione di vecchiaia.

* enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

4 Abolizione penalizzazioni: l'art. 1, c. 194 della Legge di Bilancio 2017 abolisce definitivamente, per coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017 ma prima del compimento dei 62 anni di età, le penalizzazioni previste dalla "legge Fornero".

Il Servizio Pensioni rimane a disposizione per informazioni relative alla presente circolare che verrà inserita nel sito web alla pagina <http://www.unipd.it/pensioni>

Tale pagina sarà aggiornata appena verranno pubblicati i sopracitati decreti attuativi.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	La Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 e succ. mod. Dott.ssa Meris Baraldo
---	--